



**Regolamento
Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento
dell'ODCEC di LOCRI**



Indice

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI	3
ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE.....	3
ARTICOLO 4 - ORGANI	4
ARTICOLO 5 – REFERENTE.....	4
ARTICOLO 6 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	4
ARTICOLO 7 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI.....	5
ARTICOLO 8 – GESTORE DELLA CRISI	6
ARTICOLO 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE .	6
ARTICOLO 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE	6
ARTICOLO 11 – AUSILIARI DEL GESTORE	7
ARTICOLO 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO	7
ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA	7
ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	8
ARTICOLO 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE.....	8
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA'	9
ALLEGATO “A”	10
ALLEGATO “B”	10



ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri (di seguito "Organismo") come definito dall'art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell'Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal d.m. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Locri, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.



ARTICOLO 4 – ORGANI

Per provvedere al funzionamento dell'Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) la Segreteria Amministrativa.

Presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all'OCC e la documentazione allegata a corredo.

ARTICOLO 5 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'OCC e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le cariche di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione del Referente per scadenza naturale dell'incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In caso di assenza o impedimento temporanei, per qualsiasi causa o natura, i compiti amministrativi del Referente sono svolti in via d'urgenza ed in maniera eccezionale dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Qualora l'assenza o l'impedimento assumano i caratteri della permanenza il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla delibera di nomina e da quelli che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n.



202/2014, ed imparzialità;

- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina il gestore della crisi;
- sottoscrive con il Gestore della Crisi nominato la lettera di incarico professionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, nonché secondo gli accordi stabiliti fra le parti per i compiti e lo svolgimento della prestazione professionale e per la determinazione dei compensi;
- revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 14 e sostituisce il Gestore;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente inoltre, per il funzionamento dell'Organismo:

- propone al Consiglio dell'Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
- cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC;
- sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014;
- dà avvio allo svolgimento della procedura;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 del d.lgs. n. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii.;
- relaziona al Consiglio dell'Ordine sul funzionamento dell'OCC, trimestralmente entro il mese successivo alla scadenza e annualmente in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria;

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del d.m. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli



elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori, adottate dall'OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del d.m. n. 202/2014.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'OCC superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00) e determinati dal Referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

Il referente può nominare un coadiutore che dia una mano a lui e alla segreteria. La nomina è prettamente fiduciaria del referente, ma comunque deve essere estratta tra gli iscritti all'Ordine, anche come praticante ed è economicamente a suo carico e ne risponde per il suo operato.

L'attività prestata dal Referente è oggetto di compenso, deliberato dal Consiglio dell'Ordine, all'atto della nomina o successivamente. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura che verrà deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri e da un numero di persone fisiche, determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente, con compiti operativi, scelte preferibilmente fra il personale dipendente dell'ente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria Amministrativa svolge le seguenti attività:

- a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi solo se presentate allo sportello dell'OCC personalmente dal debitore o da un suo procuratore, alla PEC dell'OCC, o attraverso la piattaforma informatica adottata dall' OCC;
- b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;



- c) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- d) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento del primo acconto di avvio del procedimento e dei compensi a rate fino al saldo, per l'attività prestata dal Gestore della crisi;
- e) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC e comunica al Referente i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
- f) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
- g) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.

ARTICOLO 7 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori dell'Organismo, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

ARTICOLO 8 – GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della Crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore della Crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. Nella



scelta dei gestori ove possibile si deve dare priorità agli iscritti all'Ordine.

Le prestazioni di gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all'Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

È facoltà dell'Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.

Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC.

ARTICOLO 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica l'accettazione dell'incarico, a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della nomina.

Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria amministrativa l'accettazione, il referente potrà procedere alla nomina di un altro gestore.



Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del d.m. n. 202/2014, e al referente.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del d.m. n. 202/2014 di cui al Codice Etico di cui all'Allegato A.

ARTICOLO 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento – con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

ARTICOLO 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.



Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi.

ARTICOLO 14 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura. Per ciascun affare per il quale è stato designato, il gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).

È fatto divieto al gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento, tale da ledere l'immagine dell'OCC e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato,



il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di Disciplina competente

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.

ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'organismo ed in particolare gli Organi dell'OCC, i gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi.

Il gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

ARTICOLO 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi, e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 500,00 oltre IVA a titolo di primo acconto.

Sulla base della documentazione rilasciata dal debitore nella predetta fase di avvio (attività e passività dichiarate nell'istanza), previa stipula fra l'OCC ed il medesimo debitore istante di apposito contratto, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 20% sul compenso complessivo pattuito,



determinato secondo i citati parametri previsti dagli artt. 16 e 14, comma 3, del d.m. n. 202/2014.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 7 giorni sempre a mezzo bonifico bancario.

In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura del 30%.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro 11 mesi dal provvedimento emesso dal Tribunale.

L'Organismo liquida al Gestore entro 10 giorni dal pagamento di ogni acconto versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:

- 60% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperto Contabili di Locri;
- 50% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi iscritto in altri Albi (esempio Ordine Avvocati);
- il restante 30% o 40% sarà diviso in parti uguali tra il referente e l'Ordine.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione- accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge. Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, il saldo del compenso spettante verrà ridotto del 30% e dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre 60gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Invece, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro 30



giorni dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno anticipate dall'OCC e trattenute prima del riparto con il gestore delle somme recuperate.

Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



ALLEGATO “A”

CODICE ETICO DEL GESTORE – O.D.C.E.C. LOCRI

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.



Articolo 2 - Imparzialità e neutralità

Il gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.

Il gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 - Professionalità e competenza

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).

Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 4 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico assegnatogli.

Articolo 5 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 6 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'organismo.



Articolo 7 - Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 8 - Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 9 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.



ALLEGATO “B”

PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro_giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore_giorni per presentare le proprie deduzioni

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Il Consiglio dell’Ordine, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.



La sanzione della sospensione dall'Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore chesia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A".

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall'Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall'Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 4 - Violazione dell'obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett.d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di_. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio dell'Ordine, ove istituito, e provvede alla cancellazione del gestore dall'Elenco dei gestori.

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.